

STUDIO ROVIDA

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

Dott. Mauro ROVIDA
Dott. Francesca RAPETTI
Dott. Luca GIACOMETTI
Dott. Barbara MARINI
Dott. Micaela MARINI
Dott. Paolo PICCARDO

Telef.: +39 010 876.641 – Fax: +39 010 874.399
e mail: segreteria@studiorovida.it



STUDIO CIDDA GRONDONA

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

Dott. Luca Andrea CIDDA
Dott. Pietro GRONDONA
Dott. Davide FERRANDO

Telef.: +39 010 36.26.530 – Fax: +39 010 36.28.935
e mail: studio@studiociddagrondona.com

16128 GENOVA - Via Corsica 2/17-18

Genova, 21 luglio 2011

Circolare 17/2011

Ai Signori Clienti

Loro Sedi

OGGETTO: DL 13.5.2011 n. 70 convertito nella L. 12.7.2011 n. 106 (c.d. “decreto sviluppo”) - Novità in materia di *privacy*

INDICE

1	Premessa	2
2	Esclusioni dall'applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali	2
3	Esclusione del consenso dell'interessato nei rapporti tra imprese e società	2
4	Esclusione dell'informativa preventiva e del consenso dell'interessato per i <i>curricula</i> inviati spontaneamente	2
4.1	<i>Informativa successiva</i>	3
4.2	<i>Dati “sensibili”</i>	3
5	Semplificazioni per le misure minime di sicurezza	3
5.1	<i>Sostituzione del Documento programmatico sulla sicurezza (DPS) con un'autocertificazione</i>	3
5.2	<i>Ulteriori semplificazioni</i>	3
6	Individuazione dei trattamenti con finalità “amministrativo-contabili”	4
7	Trattamento dei dati relativi agli abbonati telefonici per fini commerciali, pubblicitari e di ricerche di mercato	4



1 PREMESSA

Il DL 13.5.2011 n. 70 (c.d. "DL sviluppo"), entrato in vigore il 14.5.2011, è stato convertito nella L. 12.7.2011 n. 106.

Il "DL sviluppo" contiene, tra l'altro, alcune disposizioni finalizzate a ridurre gli oneri burocratici derivanti dalla normativa vigente e gravanti in particolare sulle piccole e medie imprese.

Di seguito si segnalano le novità in materia di adempimenti per la *privacy*, concernenti:

- l'ambito di applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali;
- gli esoneri dall'obbligo del consenso dell'interessato;
- le semplificazioni relative al Documento programmatico sulla sicurezza (DPS) e alle altre misure minime di sicurezza;
- il trattamento dei dati relativi agli abbonati telefonici per fini commerciali, pubblicitari e di ricerche di mercato.

2 ESCLUSIONI DALL'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'applicazione del Codice della *privacy* (DLgs. 196/2003) è stata esclusa in relazione al trattamento dei dati personali relativi a:

- persone giuridiche;
- imprese;
- enti;
- associazioni.

A tali fini, il trattamento dei dati personali deve essere effettuato:

- nell'ambito dei rapporti intercorrenti esclusivamente tra i predetti soggetti;
- per finalità di natura amministrativo-contabile.

3 ESCLUSIONE DEL CONSENSO DELL'INTERESSATO NEI RAPPORTI TRA IMPRESE E SOCIETÀ

Il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati personali non è richiesto:

- quando il trattamento riguarda la comunicazione di dati tra società, enti o associazioni con società controllanti, controllate o collegate (*ex art. 2359 c.c.*) ovvero con società sottoposte a comune controllo, nonché tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanei di imprese con i soggetti ad essi aderenti;
- per finalità amministrativo-contabili; tali finalità, però, devono essere previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa.

La necessità del consenso dell'interessato resta ferma:

- in caso di diffusione dei dati personali, cioè della loro messa a disposizione nei confronti di soggetti indeterminati;
- in relazione all'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

4 ESCLUSIONE DELL'INFORMATIVA PREVENTIVA E DEL CONSENSO DELL'INTERESSATO PER I CURRICULA INVIATI SPONTANEAMENTE

L'informativa preventiva e il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati personali non sono necessari quando il trattamento riguarda i dati contenuti nei *curricula*, spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro.



4.1 INFORMATIVA SUCCESSIVA

Al momento del primo contatto successivo all'invio del *curriculum*, il titolare del trattamento dei dati personali è tuttavia tenuto a fornire all'interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno i seguenti elementi:

- le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- gli estremi identificativi del titolare;
- se designati, gli estremi identificativi del responsabile e del rappresentante in Italia dei soggetti extracomunitari.

4.2 DATI "SENSIBILI"

Il consenso dell'interessato non è richiesto neppure per gli eventuali dati "sensibili" (es. condizioni di *handicap*) contenuti nei *curricula* spontaneamente trasmessi.

5 SEMPLIFICAZIONI PER LE MISURE MINIME DI SICUREZZA

Vengono previste semplificazioni in relazione alle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, in particolare con riferimento al Documento programmatico sulla sicurezza (DPS).

5.1 SOSTITUZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA (DPS) CON UN'AUTO-CERTIFICAZIONE

In relazione al trattamento di dati personali "sensibili" e giudiziari con strumenti elettronici, è stato esteso l'esonero dall'obbligo di predisposizione del Documento programmatico sulla sicurezza (DPS).

La tenuta di un aggiornato DPS è infatti sostituita da un obbligo di autocertificazione in relazione ai soggetti che, come unici dati "sensibili" e giudiziari, trattano quelli dei propri dipendenti e collaboratori:

- anche se extracomunitari;
- compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti.

Si tratta, ad esempio, dai dati relativi:

- allo stato di salute o di malattia;
- all'adesione a organizzazioni sindacali o a carattere sindacale;
- a precedenti penali.

Tale autocertificazione:

- è resa dal titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000;
- attesta di trattare tali dati in osservanza delle altre misure minime di sicurezza previste dalla normativa sulla *privacy*.

5.2 ULTERIORI SEMPLIFICAZIONI

Il Garante della *privacy* può individuare con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, compreso il DPS.

Tali semplificazioni sono applicabili in relazione:

- ai suddetti trattamenti di dati personali;



- nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrativo-contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani.

Attualmente, si veda quanto stabilito dal provvedimento del Garante 27.11.2008.

Restano comunque fermi i casi, sopra indicati, in cui il DPS può essere sostituito da un'autocertificazione.

6 INDIVIDUAZIONE DEI TRATTAMENTI CON FINALITÀ “AMMINISTRATIVO-CONTABILI”

Ai fini in esame, i trattamenti effettuati per “finalità amministrativo-contabili” sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile (a prescindere dalla natura dei dati trattati).

Nello specifico, perseguono tali finalità le attività:

- organizzative interne;
- funzionali:
 - all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali;
 - alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi;
 - alla tenuta della contabilità;
 - all'applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro.

7 TRATTAMENTO DEI DATI RELATIVI AGLI ABBONATI TELEFONICI PER FINI COMMERCIALI, PUBBLICITARI E DI RICERCHE DI MERCATO

Il trattamento dei dati personali relativi agli abbonati telefonici, presenti negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, è consentito:

- mediante l'impiego del telefono e, ora, anche l'utilizzo della posta cartacea;
- solo nei confronti dei soggetti che non abbiano esercitato il diritto di opposizione:
 - con modalità semplificate e anche in via telematica o telefonica;
 - mediante l'iscrizione della numerazione dell'intestatario e degli altri dati personali nel Registro Pubblico delle Opposizioni.

Comunicazioni nei confronti dei “consumatori”

Tale disciplina si applica anche in relazione alle comunicazioni destinate a soggetti aventi la qualifica di “consumatore”, cioè a persone fisiche che non agiscono nell'ambito dell'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Cordiali saluti

Studio Roviida – Studio Cidda Grondona